



Aspetti fiscali della gestione dinamica della liquidità con una società di capitali

Francesco Nobili
AcomeA – Banca Generali
Vicenza, 30 ottobre 2018

Sommario

- 1. Aspetti di carattere generale**
- 2. Imposte dirette**
- 3. ACE**
- 4. Società di comodo**
- 5. Irap**
- 6. Imposta di bollo**
- 7. Anagrafe tributaria**
- 8. Allegato art. 87, D.P.R. 917/1986 (regime «pex»)**

1. Aspetti di carattere generale

- La possibilità di effettuare investimenti in attività finanziarie tramite una società di capitali italiana, in via preliminare, deve essere attentamente valutata alla luce delle previsioni statutarie:
 - ➔ eventuale **modifica dello statuto sociale**.
- Qualora l'acquisto/vendita di strumenti finanziari sia frequente è necessario dotarsi di un **sistema gestionale adeguato** che sia in grado di memorizzare i dati relativi a ciascuna operazione effettuata (come se si trattasse di un magazzino merci).

2. Imposte dirette

- Società di capitali italiana: **aliquota Ires 24%** (a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Art. 1, co. 61, L. 208/2015).
 - La riduzione dell'aliquota Ires (in precedenza pari al 27,5%) pone le società di capitali in una posizione privilegiata rispetto alle persone fisiche per le quali l'aliquota sulle rendite finanziarie è generalmente pari al 26% (fatti salvi i titoli pubblici che scontano un'aliquota agevolata del 12,5%).
- I **costi di gestione di carattere generale** (es. commercialista, consulente finanziario, commissioni di gestione, consulente legale, amministratori della società, eventuali dipendenti, ecc.) sono deducibili dal reddito d'impresa.

2. Imposte dirette (segue)

- In linea generale, fatte salve alcune esclusioni, i componenti positivi e negativi derivanti dalla cessione – e in alcuni casi anche dalla valutazione – degli strumenti finanziari concorrono a formare il reddito d'impresa della società e si rende in questo modo possibile una sorta di **compensazione** fra i diversi componenti finanziari realizzati nel medesimo periodo d'imposta.
- In caso di acquisto di titoli azionari i relativi **dividendi** concorrono a formare il reddito d'impresa, soggetto ad aliquota Ires 24%, limitatamente al 5% del relativo ammontare (tassazione effettiva pari a $5\% \times 24\% = 1,2\%$) (art. 89, co. 2, D.P.R. 917/1986 «TUIR»).
- Detto regime si applica altresì ai dividendi provenienti da società estere se diverse da quelle residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e a patto che si verifichi la condizione di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR (i.e. il dividendo erogato rappresenta una remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente e deve essere totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente) (art. 89, co. 3, TUIR) ➔ **DIFFICILE VERIFICARE IL RISPETTO DI TALI CONDIZIONI**

2. Imposte dirette (segue)

- Qualora i titoli azionari siano iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (nel primo bilancio) e rispettino gli altri requisiti di cui all'art. 87, co. 1, TUIR (vedi allegato), le relative **plusvalenze** sono esenti da tassazione nella misura del 95% (tassazione effettiva pari a $5\% \times 24\% = 1,2\%$) («Pex»).
- Detto regime (art. 87, co. 1, TUIR,) si applica anche in caso di azioni emesse da soggetti non residenti se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
 - ➔ **DIFFICILE VERIFICARE IL RISPETTO DI TALE CONDIZIONE**
- Il requisito di cui alla lettera d) («esercizio di un'impresa commerciale da parte dell'impresa partecipata») non rileva per le azioni negoziate sui mercati regolamentati.
- Gli **oneri accessori di diretta imputazione** sostenuti per portare a termine la cessione (es. spese notarili, provvigioni dovuti agli intermediari) sono portati a riduzione della plusvalenza da assoggettare a tassazione. Ove i costi connessi alla cessione non siano di diretta imputazione, sarà deducibile solamente il 5% del relativo ammontare (art. 109, co. 5, TUIR, e circolare Agenzia Entrate 10/E del 13 febbraio 2006, par. 8).

2. Imposte dirette (segue)

- Complessa gestione delle ritenute estere e relativo recupero con il meccanismo del credito d'imposta.
- Le **minusvalenze** relative a partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e prive dei requisiti pex sono deducibili (art. 101, co. 1, TUIR).
➔ ATTENZIONE AL DIVIDEND WASHING (si veda oltre)
- I **differenziali negativi**, derivanti da partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, sono deducibili dal reddito d'impresa ➔ ATTENZIONE AL DIVIDEND WASHING (si veda oltre).

2. Imposte dirette (segue)

- Le **minusvalenze** (prive dei requisiti pex) e i differenziali negativi realizzati a seguito della cessione di azioni non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi (95%), ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo (**c.d. dividend washing**, art. 109, co. 3-*bis* e 3-*ter*, TUIR).
- Il **dividend washing** opera se:
 - la cessione ha ad oggetto azioni acquistate nei 36 mesi precedenti il realizzo, non pex, che presentino in ogni caso i requisiti relativi alla residenza fiscale della partecipata ed all'attività da questa esercitata (di cui all'art. 87, co. 1, lett. c) e d), TUIR);
 - nei 36 mesi precedenti la cessione, l'azione venduta ha distribuito dividendi.

2. Imposte dirette (segue)

- Al fine di favorire il controllo delle operazioni potenzialmente soggette al dividend washing, **devono essere comunicate** all’Agenzia delle Entrate tutte le **minusvalenze e le differenze negative dedotte di ammontare superiore a 50.000 €**, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-*quinquies*, co. 3, D.L. n. 203/2005 e Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29 marzo 2007).
- Inoltre, **devono essere comunicate** all’Agenzia delle Entrate tutte le **minusvalenze, di importo superiore a € 5.000.000**, derivanti dalla cessione – anche a seguito di più atti di disposizione – di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, co. 4, D.L. n. 209/2002 e Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 maggio 2003).
 - Dal periodo d’imposta 2013 entrambe le predette comunicazioni sono effettuate direttamente nel modello dichiarativo dei redditi (modello UNICO Società di Capitali).
- Le **minusvalenze** relative a «partecipazione pex» sono indeducibili (art. 101, co. 1, TUIR).

3. Aiuto alla crescita economica (ACE)

- **Aiuto alla crescita economica (ACE):** il beneficio è stato sensibilmente ridotto. Si è passati da un coefficiente di remunerazione del 4,75%, applicabile al periodo d'imposta 2016 (con un vantaggio, considerata l'aliquota Ires del 27,5%, pari a circa l'1,3%), ad un coefficiente dell'1,5%, applicabile dal periodo d'imposta 2018 (con un vantaggio, considerata l'aliquota Ires del 24%, pari allo 0,36%) (art. 7, D.L. 50/2017).
- Inoltre, il beneficio **ACE** eventualmente maturato non rileva fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 1, co. 6-bis, D.L. 201/2011).
- In caso di acquisto di azioni, costituendo queste ultime delle partecipazioni, non è prevista la corrispondente sterilizzazione – per la società di capitali acquirente – della base **ACE** (art. 1, co. 6-bis, del D.L. 201/2011).

4. Società di comodo

- **Società di comodo** (art. 30, L. 724/1994): affinché la società di capitali sia operativa, in ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dei ricavi e dei proventi, risultanti dal conto economico, deve essere almeno pari alla somma degli importi determinati applicando le seguenti percentuali:
 - 2% al valore delle azioni, obbligazioni, OICR e altri strumenti finanziari nonché dei crediti (dovrebbero quindi rientrare in questa categoria anche le polizze aventi contenuto finanziario), sia se iscritti nell'attivo circolante che fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili (con alcune eccezioni);
 - 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

5. Irap

- **Imposta regionale sulle attività produttive (Irap):** le società di capitali italiane sono assoggettate all'Irap (art. 3, D.Lgs. 446/1997). La base imponibile della stessa, tuttavia, non include generalmente i proventi e gli oneri finanziari quali plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi e negativi, interessi attivi e passivi, ecc. (art. 5, D.Lgs. 446/1997):
 - occorre prestare attenzione all'eventuale assunzione della qualifica di holding industriale
- Per le c.d. holding industriali, infatti, rientra nella base imponibile anche la differenza fra interessi attivi (e proventi assimilati) e interessi passivi (e oneri assimilati). Inoltre, è prevista l'applicazione di un'aliquota maggiorata (in Lombardia, ad esempio, si applica un'aliquota del 5,57% anziché del 3,9% prevista per le società industriali) (art. 16, D.Lgs. 446/1997). Ai fini Irap, in ogni caso, i dividendi, le plusvalenze e i differenziali positivi non rientrano fra i proventi assimilati agli interessi attivi.

6. Imposta di bollo

- Per le società di capitali **l'imposta di bollo** sui prodotti finanziari non può eccedere 14.000 € → secondo l'opinione di alcuni, qualora la società assuma la qualifica di «società finanziaria» (ai sensi del Testo Unico Bancario e della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015), la stessa non rientra fra i «clienti» (secondo quanto previsto dal Provvedimento del 29 luglio 2009) con conseguente esclusione dall'imposta di bollo (ai sensi dell'art. 13, co. 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 e art. 1 del D.M. 24 maggio 2012).

7. Anagrafe tributaria

- **Anagrafe tributaria:** qualora si verifichi il presupposto soggettivo (si veda oltre) occorre comunicare all'Anagrafe Tributaria tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con la società qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria (es. acquisto/cessione partecipazioni, finanziamenti ricevuti/effettuati, prestiti obbligazionari emessi/sottoscritti, ecc.) (art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973) → c.d. comunicazioni mensili.
- Inoltre, occorre comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, nonché l'importo delle citate operazioni finanziarie (art. 11, co. 2, D.L. 201/2011)
→ c.d. comunicazioni annuali.

7. Anagrafe tributaria (segue)

- Il presupposto soggettivo è verificato qualora la società eserciti in via prevalente l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie (art. 10, co. 10, D.Lgs. 141/2010).
- La prevalenza si verifica qualora, sulla base dei dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
 - l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale;
 - l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui al punto precedente, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

8. Allegato art. 87, D.P.R. 917/1986 (regime «pex»)

- «1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
 - b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
 - c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto.;
 - d) Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.

8. Allegato art. 87, D.P.R. 917/1986 (regime «pex») (segue)

- 1-*bis*. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
- 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
- 3. *OMISSIS*
- 4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b), e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
- 5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
- 6. *OMISSIS»*



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it